

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/949 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2023****che autorizza l'immissione sul mercato del caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 16 giugno 2020 la società Société des Produits Nestlé SA («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del proteinato di ferro del latte, un complesso di ferro con caseina ottenuto da latte vaccino stabilizzato con fosfato, quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso del proteinato di ferro del latte come fonte di ferro nel latte e nei prodotti lattiero-caseari in polvere, nelle bevande analcoliche commercializzate in relazione all'esercizio fisico, nei preparati per bevande a base di cacao in polvere, nei succedanei del caffè a base di malto liquidi o in polvere, nelle barrette ai cereali, negli spaghetti orientali (noodles) diversi dagli «spaghetti di vetro» (glass noodles), nei dadi da brodo o nel brodo granulare, nei sostituti di singoli pasti per il controllo del peso, nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, e negli integratori alimentari quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ destinati alla popolazione in generale esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia. Per gli integratori alimentari la domanda proponeva livelli d'uso fino a 700 mg/giorno, corrispondenti a un massimo di 14 mg di ferro al giorno. Il richiedente ha inoltre proposto che gli integratori alimentari contenenti proteinato di ferro del latte non siano utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di proteinato di ferro del latte.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

